


Valido dal 1° luglio 2017, confermato al 1° gennaio 2026

Modello di calcolo per il premio unico



Calcoli relativi alle
disposizioni transitorie
del Regolamento
di previdenza al
1° luglio 2017

Art. 1 Campo d'applicazione

Queste disposizioni transitorie si applicano alle persone salariate che erano assicurate attivamente presso la cassa pensione alla data di riferimento del 30 settembre 2016 e senza interruzioni fino al 1° luglio 2017, e che il 1° luglio 2017 avevano meno di 65 anni.

Art. 2 Principi

In seguito alla riduzione dell'aliquota di conversione regolamentare, per la generazione di transizione viene versato un premio unico nell'avere di risparmio se al momento del pensionamento viene riscossa una rendita di vecchiaia.

Art. 3 Data di riferimento

Tutti i calcoli si basano sulla situazione al 30 settembre 2016. Ciò vale in particolare per l'effettivo delle persone assicurate, il salario assicurato, l'importo dell'avere di risparmio (incluso il saldo dei conti di riscatto) e la categoria del piano di risparmio selezionata (Standard, Plus o Surplus).

Modello di calcolo

Art. 4 Calcolo dell'avere di risparmio «precedente», al 30 giugno 2017

L'avere di risparmio disponibile alla data di riferimento viene calcolato in proiezione utilizzando gli accrediti di risparmio secondo il Regolamento di previdenza 2011, aggiornato al 30 settembre 2016, con un tasso d'interesse proiettato dell'1,25% a partire dal 30 settembre 2016 fino al 31 dicembre 2016 e successivamente con un tasso d'interesse proiettato dell'1,0% fino al 30 giugno 2017. Sono determinanti il salario assicurato invariato e la categoria del piano di risparmio selezionata (Standard/Plus/Surplus) alla data di riferimento.

Art. 5 Calcolo della rendita di vecchiaia «precedente»

L'avere di risparmio «precedente» calcolato al 30 giugno 2017 è calcolato in proiezione fino all'età di pensionamento di 65 anni utilizzando gli accrediti di risparmio secondo il Regolamento di previdenza 2011, aggiornato al 30 settembre 2016, con un tasso d'interesse proiettato del 2,5%. Sono determinanti il salario assicurato invariato e la categoria del piano di risparmio selezionata (Standard/Plus/Surplus) alla data di riferimento.

La rendita di vecchiaia «precedente» corrisponde all'avere di risparmio proiettato all'età di 65 anni moltiplicato per 6,4% (corrisponde all'aliquota di conversione a 65 anni nel Regolamento di previdenza 2011).

Art. 6 Calcolo della rendita di vecchiaia «nuova»

L'avere di risparmio «precedente» calcolato al 30 giugno 2017 è calcolato in proiezione fino all'età di pensionamento di 65 anni ai sensi delle «Condizioni transitorie del Regolamento di previdenza» con un tasso d'interesse proiettato del 2,5%. Sono determinanti il salario assicurato invariato e la categoria del piano di risparmio selezionata (Standard/Plus/Surplus) alla data di riferimento.

La rendita di vecchiaia «nuova» corrisponde all'avere di risparmio proiettato all'età di 65 anni moltiplicato per l'aliquota di conversione in base alla tabella 1.

Art. 7 Calcolo del premio unico

Se la rendita di vecchiaia «nuova» è maggiore o uguale alla rendita di vecchiaia «precedente», il premio unico non viene versato.

Se la rendita di vecchiaia «nuova» è inferiore alla rendita di vecchiaia «precedente», l'importo massimo del premio unico corrisponde alla differenza tra la rendita di vecchiaia «precedente» e la rendita di vecchiaia «nuova», capitalizzata con l'aliquota di conversione in base alla tabella 1.

L'accredito sarà dovuto al momento del pensionamento. Esso è finanziato dall'ultimo datore di lavoro prima del/ al pensionamento. Le spese sono fatturate mensilmente dalla cassa pensione.

Art. 8 Accredito

Il premio unico assegnato viene accreditato integralmente sull'avere di risparmio in caso di pensionamento al 100% all'età di 65 anni od oltre e di riscossione della rendita di vecchiaia al 100%.

L'accredito sarà dovuto al momento del pensionamento. Esso è finanziato dall'ultimo datore di lavoro prima del/ al pensionamento. Le spese sono fatturate mensilmente dalla cassa pensione.

Art. 9 Casi speciali

In caso di prelievo del capitale di vecchiaia al 100% l'accredito non viene effettuato.

In caso di prelievo parziale del capitale dopo il 30 settembre 2016 in seguito a promozione della proprietà d'abitazioni, compensazione della previdenza in caso di divorzio o pensionamento, il premio unico assegnato è ridotto in proporzione alla quota del capitale prelevato, a condizione che quest'ultimo non sia rimborsato prima del pensionamento.

In caso di pensionamento anticipato, il premio unico assegnato è ridotto dello 0,25% per ogni mese di pensionamento anticipato.

In caso di pensionamento parziale, il premio unico concesso è proporzionale alla quota di pensionamento.

Le riduzioni saranno moltiplicative.

In caso di decesso prima del pensionamento e se è dovuta una rendita per coniugi o conviventi, quest'ultima è calcolata tenendo conto del premio unico.

In caso d'invalidità dopo il 30 giugno 2017, il premio unico è accreditato al raggiungimento dell'età di riferimento, in analogia a un pensionamento.

Tabelle

Tabella 1 Aliquote di conversione per diverse annate

Per il calcolo della rendita di vecchiaia «nuova» e del premio unico si applicano le seguenti aliquote di conversione:

Anno di nascita	Aliquota di conversione all'età di 65 anni
1961 e succ.	5,00%
1960	5,10%
1959	5,20%
1958	5,30%
1957	5,40%
1956	5,50%
1955	5,60%
1954	5,70%
1953	5,80%
1952	5,90%

Per la riscossione della rendita di vecchiaia prima dei 65 anni, l'aliquota di conversione della rispettiva annata all'età di 65 anni viene ridotta dello 0,0125% al mese.

Per la riscossione della rendita di vecchiaia dopo i 65 anni, l'aliquota di conversione della rispettiva annata all'età di 65 anni viene aumentata dello 0,0125% al mese.

I valori intermedi vengono interpolati linearmente al mese più vicino.

Tabella 2 Fattori di accredito per diverse annate

Per determinare il premio unico assegnato si applicano i seguenti fattori di credito:

Anno di nascita	Fattore di credito
1966 e succ.	0%
1965	10%
1964	20%
1963	30%
1962	40%
1961	50%
1960	60%
1959	70%
1958	80%
1957	90%
1956	100%
1955	100%
1954	100%
1953	100%
1952	100%

Per maggiori informazioni e il Regolamento di previdenza in vigore consultare il sito www.pk-siemens.ch.



Al sito web